



## NOTIZIE IN SINTESI

### A SCELTA DEL CONTRIBUENTE LA DEDUZIONE FISCALE DELL'AMMORTAMENTO SOSPESO

L'Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 607/E del 17 settembre 2021, ha chiarito, in riferimento alla sospensione degli ammortamenti prevista dall'articolo 60 comma 7-bis e 7-quinquies, D.L.104/2020 convertito in L. 126/2020, che la deduzione fiscale della quota sospesa è facoltativa.

(Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 607/E/2021)

### IL DECRETO RISTORI DETTA LA LINEA PER L'ESENZIONE DEI CONTRIBUTI COVID-19

L'Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 618/E del 20 settembre 2021, ha chiarito che in ragione di quanto previsto dall'articolo 10-*bis*, D.L. 137/2020 (c.d. Decreto Ristori), non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e Irap, i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati:

- a) in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 (seppur diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza);
- b) da chiunque erogati;
- c) spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi;
- d) indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione;

in linea di principio, i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati che soddisfano contestualmente tutti i requisiti da sub a) a sub d) rientrano nell'ambito oggettivo di applicazione dell'articolo 10-*bis*, D.L. 137/2020.

(Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 618/E/2021)

### LA MANCATA COMPENSAZIONE DELLA PRIMA RATA NON NE DETERMINA LA PERDITA DEL CREDITO IMPOSTA 4.0

L'Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 602/E del 17 settembre 2021, ha chiarito che nel caso di un credito di imposta 4.0 ex L. 178/2020, con mancato utilizzo in compensazione della prima rata, la stessa può essere utilizzata nel 2021, mantenendo anche il diritto a compensare la seconda rata legittima.

(Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 602/E/2021)

### DETRAZIONE DELL'IVA ASSOLTA IN DOGANA

L'Agenzia delle entrate, con il principio di diritto n. 13/E del 29 settembre 2021, ha chiarito che solo l'effettivo destinatario della merce importata - impiegata nell'esercizio della propria attività - può detrarre l'iva assoluta in dogana, previa registrazione della bolletta doganale nel registro degli acquisti, di cui all'articolo 25, D.P.R. 633/1972, e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, ultimo periodo, D.P.R. 633/1972. Ai fini degli obblighi di registrazione e dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'iva, le bollette doganali sono, dunque, soggette alle stesse regole previste per le fatture di acquisto, con la conseguenza che, per le medesime, valgono i chiarimenti resi con la circolare n. 1/E/2018, laddove è stato detto che il dies a quo da cui decorre il termine per l'esercizio della detrazione coincide con il momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica la duplice condizione disposta dalla norma, i) sostanziale (avvenuta esigibilità dell'imposta), ii) formale (possesso di una valida fattura e/o di una bolletta doganale). In sostanza, il diritto alla detrazione può essere esercitato nell'anno in cui il soggetto passivo, essendo venuto in possesso del documento contabile, annota il medesimo - ai sensi dell'articolo

Aderente a:



Via F. Lippi, 30 - 25134 Brescia  
Tel. 030 23076 - Fax 030 2304108  
info@apindustria.bs.it - www.apindustria.bs.it  
C.F. 80017870173 - P.IVA 01548020179



IF-25134 BRESCIA  
Nr. 22156-01



25, D.P.R. 633/1972 – in contabilità, facendolo confluire nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre del periodo di competenza.

(Agenzia delle entrate, principio di diritto n. 13/E/2021)

Brescia 21 ottobre 2021

**per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:**  
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email [fiscale.tributario@apindustria.bs.it](mailto:fiscale.tributario@apindustria.bs.it)